Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 12**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 16 gennaio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1002.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772, 1° ottobre 1931, n. 1380, 26 ottobre 1933, n. 2401, 13 dicembre 1934, n. 2423, 1° ottobre 1936, n. 2076, 20 aprile 1939, n. 1067, 1° agosto 1941, n. 893, 26 marzo 1942, n. 330, 5 settembre 1942, n. 1178, 21 gennaio 1943, numero 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458, ed aggiornato in base al regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Sono istituite presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, scuole di specializzazione in « chirurgia generale », « medicina generale », « oculistica », « ostetricia e ginecologia », « pediatria e puericoltura », « radiologia medica e radioterapia », « idrologia, crenologia e climatoterapia », « anatomia patologica e tecniche di laboratorio », « malattie veneree e della pelle » e in « otorinolaringoiatria »; presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una « Scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale »; presso la Facoltà di medicina veterinaria una « Scuola di specializzazione in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale ».

CAPO VI.

Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Art. 65.

Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le seguenti scuole di specializzazione:

Chirurgia generale
Medicina generale
Oculistica
Ostetricia e ginecologia
Pediatria e puericoltura
Radiologia medica e radioterapia
Idrologia, crenologia e climatoterapia

Anatomia patologica e tecniche di laboratorio
Malattie veneree e della pelle
Otorinolaringoiatria

Tali scuole hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica e di conferire loro il diploma di « specialista » a norma dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 66.

Il direttore di ciascuna scuola è il professore di ruolo della cattedra alla quale si intitola la scuola. Nel caso che il titolare di detta cattedra non sia professore di ruolo, la direzione verrà affidata dalla Facoltà ad un professore di ruolo di materia affine confermabile di anno in anno.

Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 67.

Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso del titolo di abilitazione allo esercizio della professione di medico-chirurgo.

Non è permesso iscriversi contemporaneamente a più di una scuola di specializzazione.

Art. 68.

Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti annualmente da ciascuna scuola è fissato anno per anno dalla Facoltà, su proposta della Direzione della scuola in rapporto alle possibilità didattiche dei vari istituti presso i quali gli allievi debbono compiere gli internati.

In tale numero non sono compresi gli stranieri, il cui titolo di studio sia stato dalla Facoltà riconosciuto equipollente alla laurea in medicina e chirurgia, anche se non abilitati all'esercizio professionale in Italia.

Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 69.

La domanda di ammissione ad una scuola è diretta al rettore della Università, corredata del diploma originale di maturità classica o scientifica, del diploma originale di laurea, del certificato dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, con le relative votazioni, della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di presentare.

Art. 70.

Le domande sono rimesse al direttore della scuola, il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertare le attitudini e la preparazione a seguire i corsi della scuola.

In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della Facoltà.

Art. 71.

Le discipline specifiche di insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalle norme particolari di ciascuna scuola, la cui Direzione, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti.

Per le materie proprie della scuola debbono essere tenuti corsi appositi, per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internato nei rispettivi istituti.

Art. 72.

Gli esami speciali vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso per le singole discipline o per gruppi di discipline strettamente affini tra loro, secondo il piano di studi stabilito dalle norme particolari di ogni scuola.

Le commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri nominati dal preside della Facoltà su proposta del direttore della scuola.

Non può essere ammesso al nuovo anno di corso chi non ha superato gli esami prescritti per il precedente.

Art. 73.

Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico della Facoltà a professori di ruolo, incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed anche a persona di riconosciuta competenza nella specialità.

Art. 74.

Il Consiglio della scuola può, su proposta del direttore, concedere una abbreviazione del corso di studi di specializzazione, non superiore ad un anno, e limitatamente alle scuole aventi più di due anni di corso, a quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale, documentino una specifica attività e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale.

Coloro che eventualmente usufruiscono della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere gli esami speciali previsti per l'anno di corso del quale sono stati dispensati.

Art. 75.

Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento di ciascuna scuola.

Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.

A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma.

Art. 76.

Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanze, preferibilmente nel periodo estivo.

Un numero di assenze superiore, nel complesso, a sessanta giorni in un anno, rende non valido *l'anno accademico*.

Art. 77

Gli allievi, durante gli anni del corso di specializzazione, non possono, sotto pena di esclusione dalla scuola, tenere altre occupazioni anche non di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la scuola stessa.

Art. 78.

Agli allievi più meritevoli il rettore può conferire, su proposta del direttore della scuola e con il parere favorevole della Facoltà, le funzioni e la qualifica di assistente o di aiuto volontario.

Art. 79.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superati tutti gli esami speciali di profitto stabiliti per ciascuna scuola. Dovranno inoltre aver pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi.

Art. 80.

La Commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal preside della Facoltà fra gli insegnanti di ciascuna scuola. Ove questi fossero in numero inferiore, sono scelti fra insegnanti di scuole di materie affini.

Art. 81.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in una prova teorica e pratica stabilita dalla Commissione giudicatrice.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il « diploma di specialista ».

Art. 82.

Le tasse e sopratasse ed i contributi che gli iscritti sono tenuti a pagare sono fissati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà.

I. Scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Art. 83.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:
- Anatomia chirurgica delle regioni
- Patologia chirurgica generale
- Semeiotica chirurgica (I)
- Tecnica di laboratorio (istologia, batteriologia, chimica clinica, ematologia e sierologia)

2° *anno*:
- Anatomia e istologia patologica (I)
- Patologia speciale chirurgica (I)
- Semeiotica chirurgica (II)
- Medicina operatoria (I)
- Clinica chirurgica (I)

3° *anno*:
- Anatomia e istologia patologica (II)
- Patologia speciale chirurgica (II)
- Medicina operatoria (II)
- Tecnica chirurgica sperimentale (sul cadavere e sugli animali)
- Radiologia (I)
- Clinica chirurgica (II)

4° *anno*:
- Ortopedia e traumatologia
- Tecnica degli apparecchi gessati
- Chirurgia infantile
- Endoscopia ed operazioni endoscopiche
- Radiologia (II)
- Clinica chirurgica (III)

5° *anno*:
- Medicina legale in rapporto alla chirurgia
- Chirurgia d'urgenza
- Neurochirurgia
- Urologia generale e speciale
- Clinica chirurgica (IV)

Art. 84.

Gli allievi praticheranno i turni di internato secondo le disposizioni della Direzione della scuola.

Per adire all'esame di diploma occorre aver superato i singoli esami speciali e presentare una dissertazione scritta su di un tema assegnato dal direttore o da altro insegnante della scuola.

II. - Scuola di specializzazione in medicina generale

Art. 85.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:
- Semeiologia medica diretta
- Patologia medica (I)
- Diagnostica radiologica e delle malattie interne
- Anatomia e istologia patologica (I)

2° *anno*:
- Semeiologia medica strumentale e funzionale
- Patologia medica (II)
- Anatomia e istologia patologica (II)
- Chimica clinica
- Batteriologia clinica

3° *anno*:
- Clinica medica (I)
- Terapia (I)
- Sierologia
- Microscopia clinica

4° *anno*:
- Clinica medica (II)
- Terapia (II)

Art. 86.

Gli allievi frequenteranno in qualità di interni, con turni stabiliti di anno in anno, gli istituti delle singole discipline del corso.

Art. 87.

La Direzione della scuola potrà integrare i corsi con conferenze su argomenti speciali.

III. Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 88.

La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:
- Embriologia, anatomia e fisiologia dell'apparato visivo
- Semeiotica oculare
- Patologia oculare (I)
- Oftalmoscopia (I)
- Clinica oculistica (I)

2° *anno*:
Terapia delle malattie oculari (I)
Clinica oculistica (II)
Oftalmoscopia (II)
Profilassi e igiene oculare
Patologia oculare (II)
Rinologia nei rapporti con le malattie oculari
Radiologia e malattie oculari
Tecnica operatoria (I)
Ottica fisiologica

3° *anno*:
Terapia delle malattie oculari (II)
Clinica oculistica (III)
Neuropatologia oculare
Tecnica operatoria (II)
Medicina legale e infortunistica oculare
Istologia oculare
Medicina interna e malattie oculari.

Art. 89.

Il corso sarà integrato da conferenze su argomenti attinenti alla specialità (patologia oculare infantile, dermosifilopatica e occhio, malattie oculari da cause ginecologiche, ecc.).

Durante il corso si svolgeranno esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia e chimica biologica.

IV - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Art. 90.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:
Anatomia, embriologia dell'apparato urogenitale femminile Anatomia del feto e degli annessi fetali
Fisiologia ostetrico-ginecologica

2° *anno*:
Anatomia patologica ostetrica e ginecologica
Patologia ostetrico-ginecologica
Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza
Puericoltura pre e post-natale

Nei primi due anni verranno inoltre svolte esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia, chimica biologica, ematologia, ecc.

3° *anno*:
Clinica ostetrica e ginecologica
Terapia ostetrica e ginecologica
Chirurgia addominale
Urologia ostetrico-ginecologica
Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica
Medicina legale in rapporto all'ostetricia (ostetricia forense)
Venereologia

4° *anno*:
Le stesse materie stabilite per il terzo anno.

Art. 91.

La Direzione della scuola potrà integrare i corsi con conferenze su argomenti di altre specialità o discipline che offrono particolare interesse ostetrico e ginecologico, oppure di attualità.

Art. 92.

Durante il terzo e il quarto anno gli allievi compiranno un internato nella clinica ostetrico-ginecologica, secondo i turni che saranno stabiliti dal direttore della scuola.

V. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA E PUERICOLTURA

Art. 93.

La scuola ha la durata di due anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:
Accrescimento, allattamento ed alimentazione infantile (cenni di anatomia e fisiologia)
Semeiologia e patologia
Clinica e terapia
Tecnica diagnostica e terapeutica (con esercitazioni di laboratorio)
Anatomia patologica
Psicologia e neuropsichiatria infantile

2° *anno*:
Clinica e terapia
Patologia e diagnostica
Puericoltura
Legislazione sanitaria, scolastica e sociale

Art. 94.

L'insegnamento è integrato da conferenze di ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, dermatologia, medicina legale, radiologia, fissate anno per anno dalla Direzione della scuola.

Art. 95.

Gli allievi dovranno seguire i turni di internato e redigere un numero di cartelle cliniche stabilito dal direttore della scuola.

VI. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOLOGIA MEDICA E RADIOTERAPIA

Art. 96.

La scuola ha la durata di due anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:
Fisica dei raggi
Tecnica radiologica
Radiodiagnostica pediatrica, ortopedica, traumatologica
Radiodiagnostica delle malattie interne (I)

2° *anno*:
Radiodiagnostica delle malattie interne (II)
Trattazione di casi clinici esaminati radiologicamente
Röntgenterapia e raggi ultravioletti
Fisica delle radiazioni del radium e sostanze radioattive
Radiumterapia

Art. 97.

Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di radiologia, secondo quanto verrà stabilito dal direttore.

VII. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IDROLOGIA CRENOLOGIA E CLIMATOTERAPIA

Art. 98.

La scuola ha la durata di due anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

Nozioni di geologia

Le acque minerali (classificazione e caratteristiche fondamentali)

Nozioni di meteorologia e climatologia medica

Meteoropatie e reazioni meteoropatiche

Climatoterapia e colonie climatiche

Crenoterapia e idroterapia (azione biologica e terapeutica dell'acqua comune e delle acque minerali, tecnica di applicazione)

2° *anno*:

Medicina generale

Ginecologia

Dermatologia

Pediatria

Otorinolaringoiatria

Organizzazione delle stazioni di cure

Igiene nelle stazioni di cure

Dietoterapia nelle stazioni di cure

Fisioterapia

Art. 99.

In ambedue gli anni gli iscritti dovranno partecipare a viaggi di istruzione e di esercitazioni nelle principali stazioni di cure termo-minerali della provincia di Parma.

I corsi saranno integrati da esercitazioni di laboratorio microscopiche e batteriologiche, e potranno essere integrati con conferenze che offrono particolare interesse, o di attualità.

Art. 100.

Durante il corso gli iscritti dovranno compiere periodi di internato nelle cliniche medica, chirurgica, ostetrico-ginecologica e dermosifilopatica secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione della scuola.

VIII. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA E TECNICHE DI LABORATORIO

Art. 101.

La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

Tecnica delle autopsie

Anatomia patologica microscopica (I)

Ematologia fisiologica e patologica (I)

Batteriologia e sierologia (I)

Esercitazioni di chimica

2° *anno*:

Anatomia patologica microscopica (II)

Anatomia patologica macroscopica (I)

Ematologia fisiologica e patologica (II)

Batteriologia e sierologia (II)

Biochimica ed esercitazioni (I)

Medicina legale (I)

3° *anno*:

Anatomia patologica microscopica (III)

Anatomia patologica macroscopica (II)

Biochimica ed esercitazioni (II)

Medicina legale (II)

Igiene e bromatologia

Elettrocardiografia e tecnica fisiopatologica

Art. 102.

Gli allievi frequenteranno in qualità di interni l'Istituto di anatomia patologica, facendo turni presso gli istituti delle altre discipline, secondo quanto sarà stabilito dalla Direzione della scuola.

Art. 103.

Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche.

IX. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE VENEREE E DELLA PELLE

Art. 104.

La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

Anatomia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario

Fisiologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario

Fisiopatologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario

Semeiotica generale delle malattie cutanee e veneree

Storia della specialità

Tecnica dei principali esami di laboratorio

2° *anno*:

Anatomia e istologia patologica della specialità

Clinica delle malattie veneree (blenorragia, streptobacillosi)

Clinica della sifilide recente

Clinica delle malattie cutanee

Profilassi

Nozioni introduttive di terapia

3° *anno*:

Clinica delle malattie veneree (IV malattia e forme rare in genere)

Clinica della sifilide tardiva

Clinica delle malattie cutanee più rare

Chimica biologica in rapporto con la specialità

Igiene disposizioni legislative

Medicina legale della specialità

Patologia medica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree

Patologia chirurgica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree.

Art. 105.

I corsi sono integrati da esercitazioni di microbiologia, istopatologia, parassitologia, sierologia e chimica biologica, che fanno parte delle materie di esami.

Art. 106.

I corsi potranno essere integrati con conferenze su argomenti collaterali di particolare interesse od attualità.

Art. 107.

Gli allievi dovranno eseguire turni di internato, esami di laboratorio, esami di ammalati, redazione di cartelle cliniche, ecc., secondo quanto verrà stabilito dal direttore.

X. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

Art. 108.

La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

Anatomia dell'orecchio e delle vie aeree superiori e medie

Fisiologia dell'orecchio e delle vie aeree superiori e medie

Fisica acustica

Semeiotica otorinolaringoiatrica

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica (I)

2° *anno*:

Anatomia ed istologia patologica dell'orecchio e delle vie aeree superiori e medie

Medicina operativa della specialità e anestesia

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica (II)

Stomatologia in rapporto alla otorinolaringoiatria

Radiologia in otorinolaringoiatria

Pediatria in rapporto alla otorinolaringoiatria

3° *anno*:

Patologia e clinica otorinolaringologica (III)

Terapia medica e fisica

Neurologia in rapporto alla otorinolaringoiatria

Oculistica in rapporto alla otorinolaringoiatria

Medicina legale ed infortunistica otorinolaringoiatrica.

Art. 109.

Fanno parte dell'insegnamento esercitazioni tecniche di laboratorio di istologia, microbiologia, sierologia e chimica biologica.

Art. 110.

Gli allievi dovranno seguire i turni di internato nella clinica otorinolaringoiatrica e nelle cliniche ed istituti degli altri insegnamenti secondo i turni fissati dalla Direzione della scuola.

CAPO VII.

Scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale.

Art. 111.

Alla Facoltà di scienze matematiche fisiche naturali è annessa una scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale, la quale ha lo scopo di conferire diplomi di specialista a norma dello art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 in conserve alimentari di origine vegetale.

Art. 112.

Il direttore della scuola è un professore di ruolo della Facoltà di scienze della Università di Parma che vi abbia insegnamento.

Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 113.

Alla scuola di specializzazione per il conseguimento del diploma di specialista in conserve alimentari di origine vegetale possono iscriversi i laureati in agraria, chimica industriale, ingegneria, medicina, veterinaria e scienze naturali.

Per la scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine, qualunque sia il numero degli iscritti.

Del pari può essere fissato il numero massimo di inscritti, oltre il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni.

Art. 114.

Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa.

Gli insegnamenti vengono conferiti dal rettore a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed a persone di riconosciuta competenza nella specialità.

Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente dimostrativo e colle modalità e nei luoghi fissati dal Consiglio dei professori della scuola.

Art. 115.

Oltre alla frequenza dei corsi è indispensabile per tutti gli iscritti l'internato negli Istituti scientifici, nella Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma e negli stabilimenti di lavorazione all'uopo prescelti per le dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.

Art. 116.

La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 117.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore.

Art. 118.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami di profitto stabiliti per ciascun corso. Dovranno inoltre esser pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi.

Art. 119.

La Commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola, nominati a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in una prova teorica e pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 120.

Le tasse e sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabilite dal Consiglio della scuola. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della scuola.

Art. 121.

La scuola ha la durata di un anno.

Le materie di insegnamento sono:

Tecnologia delle conserve.

1) Teoria e tecnica della conservazione - Metodi di preparazione e confezione delle conserve (*a*).
2) Recipienti ed imballaggi (*b*).
3) Utilizzazione dei cascami nell'industria delle conserve.

La chimica nell'industria conserviera.

1) Chimica degli alimenti conservati.
2) Chimica applicata alla industria delle conserve.
3) Analisi chimica delle conserve (*c*).

Determinazioni fisiche sui prodotti conservati (d)

Biologia e batteriologia.

1) Biologia delle conserve.
2) Batteriologia e igiene delle lavorazioni (*e*).
3) Controllo igienico delle lavorazioni.

Materie prime destinate all'industria conserviera di origine vegetale - Legislazione delle conserve - Ordinamento corporativo Nuovi impianti.

Assicurazioni Contratti di lavoro - Contabilità di fabbrica.

Conferenze di chimica organica.

Conferenze varie e visite a fabbriche di conserve e di scatole.

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO

a) Confezione delle conserve.
b) Esame tecnico e chimico dei recipienti per conserve.
c) Analisi delle conserve.
d) Polorimetria e rifrattometria.
e) Laboratorio di batteriologia.

CAPO VIII.

Scuola di specializzazione in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale

Art. 122.

Alla Facoltà di medicina veterinaria è annessa una scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine animale, la quale ha lo scopo di conferire diplomi di specialista a norma dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale.

Art. 123.

Il direttore della scuola è un professore di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Parma e viene nominato dal rettore su proposta del Consiglio della stessa Facoltà.

Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 124.

Alla scuola di specializzazione per il conseguimento del diploma di specialista in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale possono iscriversi i laureati in medicina veterinaria.

Per la scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare il corso. Ma se questo verrà iniziato, dovrà essere portato a termine, qualunque sia il numero degli iscritti.

Del pari può essere fissato il numero massimo di inscritti, oltre il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni.

Art. 125.

Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa.

Gli insegnamenti vengono conferiti dal rettore, sentito il direttore della scuola, a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed a persone di riconosciuta competenza nella specialità.

Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente dimostrativo e colle modalità e nei luoghi fissati dal Consiglio dei professori della scuola.

Art. 126.

Oltre alla frequenza ai corsi, è indispensabile per tutti gli iscritti l'internato negli Istituti scientifici, nella Stazione sperimentale per la industria delle conserve alimentari di Parma e negli stabilimenti di lavorazione, all'uopo prescelti per le dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.

Art. 127.

La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 128.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore.

Art. 129.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami di profitto stabiliti per ciascun corso.

Dovranno inoltre essere pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi.

Art. 130.

La Commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola nominati a norma dell'art. 86 del regolamento universitario.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in una prova teorica e pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale.

Art. 131.

Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabilite dal Consiglio della scuola. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio dei professori della scuola.

Art. 132.

La scuola ha la durata di un anno.

Le materie di insegnamento sono:

1) Anatomia topografica del bovino e del suino, specialmente in relazione ai diversi tagli delle carni.

2) Approvvigionamenti annonari.

3) Chimica dell'industria conserviera.

4) Igiene (con particolare riguardo al controllo delle lavorazioni, alle persone addette ai laboratori ed alle acque).

5) Ingegneria sanitaria con particolare riguardo alla costruzione dei macelli, frigoriferi e stabilimenti per la lavorazione delle carni.

6) Ispezione sanitaria degli animali macellati.

7) Ispezione sanitaria dei prodotti di origine animale.

8) Legislazione sanitaria sugli stabilimenti, sulle lavorazioni delle carni e del pesce, sulle conserve.

9) Microbiologia delle sostanze alimentari di origine animale (con particolare riguardo agli agenti sarcotossici e con esercitazioni di batteriologia).

10) Semiologia e clinica dei bovini e suini.

11) Tecnica della lavorazione delle carni fresche e congelate.

12) Tecnologia delle conserve.

13) Zoologia riferita ai prodotti della pesca.

Art. 133.

Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario della Università di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, *foglio n.* 20. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. **1003.**

Abrogazione dello statuto della « Fondazione Fulcieri Paulucci di Calboli », in Forlì, e approvazione del nuovo statuto.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto della Fondazione « Fulcieri Paulucci di Calboli », in Forlì, approvato con regio decreto 8 settembre 1939, n. 1543, viene abrogato e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. **1004.**

Erezione in ente morale della Società medico-chirurgica, con sede in Bari.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società medico-chirurgica, con sede in Bari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. **1005.**

Cambiamento della denominazione ed approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova assume la denominazione di « Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti » e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1949, n. **1006.**

Autorizzazione alla Scuola tecnica industriale di Vittorio Veneto ad accettare una donazione.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola tecnica industriale di Vittorio Veneto viene autorizzata ad accettare una donazione di L. 2.600.000 disposta al fine di provvedere al riordinamento ed al risanamento delle proprie attrezzature.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1949, n. **1007.**

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della biblioteca tecnica e dei manoscritti del defunto prof. ing. Luciano Conti, disposta in suo favore dagli eredi legittimi del « de cujus », con atti pubblici amministrativi in data 7 marzo 1946 e 28 dicembre 1948.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. **1008.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Roccagloriosa (Salerno).

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Roccagloriosa (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 1009.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Moschiano di Quindici (Avellino).

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Moschiano di Quindici (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1949, n. 1010.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Pompei, in località Santa Maria della Sperlonga del comune di Palomonte (Salerno).

N. 1010. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Campagna in data 1° ottobre 1948, integrato con altro di pari data e con dichiarazione 15 maggio 1949, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Pompei, in località Santa Maria della Sperlonga del comune di Palomonte (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1949, n. 1011.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in località Trodica del comune di Morrovalle (Macerata).

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Fermo in data 1° maggio 1948, integrato con postilla 13 maggio 1949, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in località Trodica del comune di Morrovalle (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal sig. Tirati Gino avverso la sua restituzione al posto di avventizio, disposta con decreto Ministeriale 31 ottobre 1945.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario del signor Tirati Gino contro il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 31 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1945, registro n. 7, foglio n. 30, con cui venne disposta, a seguito del giudizio di epurazione, la sua restituzione alla posizione di avventizio dal grado di bidello nel ruolo tecnico del personale subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 7 aprile 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario inoltrato dal sig. Tirati Gino avverso il decreto Ministeriale, citato nelle premesse, che lo aveva restituito dal posto di bidello nel ruolo tecnico del personale subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello di avventizio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 32, foglio n. 257. — GIORDANI

(80)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1949.

Trasferimento del comune di Rovellasca dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Cantù a quella dei corrispondenti Uffici di Como.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Cantù al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Rovellasca, un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Como;

Decreta:

Il comune di Rovellasca viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Cantù a quella dei corrispondenti Uffici di Como.

Roma, addì 13 dicembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1949
Registro Finanze n. 20, foglio n. 156. — LESEN

(85)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1949.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative norme per la determinazione dei valori di riduzione e di riscatto, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana e delle relative norme per la determinazione di valori di riduzione e di riscatto in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative norme per la determinazione dei valori di riduzione e di riscatto, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano:

a) tariffa I: relativa all'assicurazione, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

b) tariffa I-u: relativa all'assicurazione a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

c) tariffa II: relativa all'assicurazione a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Art. 2.

La predetta Compagnia è, inoltre, autorizzata ad applicare alle tariffe di cui all'art. 1 l'aumento del 6 % sul premio col massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe I e II, e del 4 % sul premio unico per la tariffa I-u.

Roma, addì 30 dicembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(59)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1949.

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1949, concernente proroga al 31 dicembre 1949 della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia e conferma fino a detto termine nell'incarico di commissario governativo del dott. Luigi Quercioli;

Attesa la necessità di ordine tecnico di prorogare ulteriormente la gestione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

La gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia è prorogata fino al 30 aprile 1950 e il dott. Luigi Quercioli è confermato fino a detto termine nell'incarico di commissario governativo, coi poteri di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Roma, addì 30 dicembre 1949

Il Ministro: SEGNI

(83)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 26 settembre 1949.

Autorizzazione al Pio Istituto « Piccole Suore della Sacra Famiglia », con sede in Castelletto di Brenzone (Verona), ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere religiose denominata « San Carlo », in Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'istanza in data 30 novembre 1948, con cui la superiora generale del Pio Istituto « Piccole Suore della Sacra Famiglia », con sede in Castelletto di Brenzone (Verona), chiede che il detto Ente, riconosciuto agli effetti civili, sia autorizzato ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere religiose denominata « San Carlo » e annessa alla grande Casa di cura Augusto Murri « Villa Verde S. A. », in Bologna;

Visti i documenti annessi all'istanza sopradetta ed in particolare il progetto tecnico sanitario, gli schemi di statuto e di regolamento per l'impianto ed il funzionamento della scuola ed i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nella medesima;

Visti gli articoli 130 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Il Pio Istituto « Piccole Suore della Sacra Famiglia », con sede in Castelletto di Brenzone (Verona), è autorizzato ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere religiose denominata « San Carlo » ed annessa alla grande Casa di cura Augusto Murri « Villa Verde S. A. », in Bologna, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Con il presente provvedimento sono approvati il progetto tecnico sanitario, gli schemi di statuto e di regolamento per l'impianto, la costituzione ed il funzionamento della scuola e i programmi d'insegnamento e di esame predisposto dall'Ente fondatore.

Roma, addì 26 settembre 1949

L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(151)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isola Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 3 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 312, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isola Liri (Frosinone) di un mutuo di L. 3.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(127)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 313, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pignataro Interamna (Frosinone) di un mutuo di L. 1.694.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(128)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) di un mutuo di L. 772.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(126)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 2 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 304, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gessopalena (Chieti) di un mutuo di L. 1.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(111)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 2 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fontana Liri (Frosinone) di un mutuo di L. 1.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(113)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 305, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frisa (Chieti) di un mutuo di L. 816 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(121)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Davide Schiff di Giacobbe-Mosè nato a Urycz (Polonia) il 23 febbraio 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(76)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 10

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 gennaio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,75	145,25
» Firenze	624,625	145,25
» Genova	624,30	145,10
» Milano	624,70	145,10
» Napoli	624,75	144 —
» Roma	624,75	145,30
» Torino	624,75	145,25
» Trieste	624,70	145,20
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 16 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	77,50
Id. 3,50 % 1902	76,60
Id. 3 % lordo	48,20
Id. 5 % 1935	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	75 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,90
Id. 5 % 1936	94,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	101,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	101,025

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,72
1 franco svizzero	» 145,20

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50% (1934)	478903	280 —	Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con usufrutto a favore di Borgnino *Tersilla* fu Carlo vedova di Boario Stefano.	Come contro, con usufrutto a favore di Borgnino *Maria Caterina Tersilla*, ecc., come contro.
Id.	484447	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	844706	1.918 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta il Cottolengo in Torino, con usufrutto a favore di Menzio *Vittoria* fu Carlo, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di Menzio *Annunziata Vittoria* fu Carlo, dom. in Torino.
B. T. N. 5% (1951) Serie 2ª	771	Cap. nom. 5.000 —	*Castelli* Edvige fu Giovanni vedova di Castelli Camillo, dom. in Torino.	*Casale* Edvige fu Giovanni, ecc., come contro.
Id. Serie [illegible]ª	707	5.000 —	*Castelli* Edvige, ecc., come sopra.	*Casale Edvige*, ecc., come sopra.
B. T. N. 5% (19.9) Serie *C*	956	2.000 —	Marinoni Carolina di *Antonio*, minore sotto la tutela di Poloni Angelo fu Salvatore, dom. a Fino del Monte di Rovetta (Bergamo).	Marinoni Carolina di *Isaia Antonio*, ecc., come contro.
Id. Serie *E*	916	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *G*	535	56.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *I*	470	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *L*	479	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *N*	480	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *P*	493	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 6ª	367	Cap nom. 20.000 —	Chiappa *Maria* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Gamma Clotilde.	Chiappa *Amirante Maria Adelaide*, ecc., come contro.
Id. Serie 10ª	250	50.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 12ª	229	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 13ª	230	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1949) Serie *C*	731	2.000 —	Capezzi *Lino* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Niti Virginia ved. Capezzi.	Capezzi *Lido* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id. Serie *E*	714	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 dicembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5102)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Udine

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Udine, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso o siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari delle Provincie e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 *sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato) ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1 *sub* 183, comma secondo e terzo della legge citata;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 *sub* 174 e 183, comma quarto, della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per gli analoghi concorsi già indetti negli anni 1947, 1948 e 1949, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo;

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione, titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(149)

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Asti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Asti, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso o siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari delle Provincie e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 *sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato) ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1 *sub* 183, comma secondo e terzo della legge citata;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 *sub* 174 e 183, comma quarto, della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente de-

creto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per gli analoghi concorsi già indetti negli anni 1947, 1948 e 1949, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(150)

Aumento del numero dei posti del concorso per alunno d'ordine in prova nel l'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 6 maggio 1949.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1949, con cui è stato indetto un concorso a quarantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che, essendosi verificate numerose vacanze nel predetto ruolo, è interesse dell'Amministrazione di mettere a concorso anche i posti attualmente disponibili;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso per alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto Ministeriale 6 maggio 1949, è aumentato da quarantaquattro a centotrenta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1950
Registro Interno n. 1, foglio n. 214. — VILLA

(162)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso degli aspiranti all'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica (anno accademico 1949-50).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto 15 ottobre 1949;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica alla Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso degli aspiranti all'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1949-50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 20 giugno 1949):

colonnello A.A.r.n. Giachino Antonio, membro e presidente supplente, in sostituzione del colonnello A.A.r.n. Savi Ercole.

Roma, addì 20 ottobre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1949
Registro Difesa-Aeronautica n. 8, foglio n. 337. — RAPISARDA

(136)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice delle prove scritte, orali e pratiche pel conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili nella sessione ordinaria del 1949.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 126, che stabilisce le norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, contenente il regolamento di applicazione della legge sopra citata;

Riconosciuta la necessità di costituire la Commissione esaminatrice per la sessione ordinaria del 1949 secondo il disposto del secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003;

Visto il decreto n. 13500 in data 23 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 205, concernente la nomina della Commissione esaminatrice dei candidati aspiranti al conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista a bordo di navi mercantili;

Considerato che il professore Guglielmo Spaziani, designato per la lingua tedesca, per circostanze impreviste ha rinunciato all'incarico affidatogli;

Vista la lettera n. 26152 in data 23 novembre 1949 del Provveditorato agli studi di Roma, con la quale viene designato per la lingua tedesca, in sostituzione del prof. Guglielmo Spaziani, il prof. Manzella Tito Manlio, ordinario nella Scuola media di via Sebenico, Roma;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice delle prove scritte, orali e pratiche pel conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili, nella sessione ordinaria del 1949 verrà così costituita:

comm. dott. Accornero Attilio, capo divisione presso l'Istituto superiore sperimentale P.T.T., presidente;

cav. Gioffrè Luigi, capo sezione Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (gruppo *A*, grado 7°) addetto al Circolo costruzioni T.T. di Napoli, membro;

capitano C.E.M.M. Cristiani Carlo, dello Stato Maggiore marina militare, membro;

prof. Baldacci Osvaldo, ordinario nell'Istituto tecnico nautico, membro aggregato per la geografia;

prof. Trapani Domenico, ordinario nel Liceo scientifico « Righi » di Roma, membro aggregato per l'inglese;

prof. Manzella Tito Manlio, ordinario nella Scuola media di via Sebenico n. 1, membro aggregato per il tedesco;

professoressa Billi di Sandorno Amalia, ordinaria nel Liceo ginnasio « G. Cesare », membro aggregato per lo spagnolo.

Fungerà da segretario della Commissione il sig. Marinari Giulio, radiotelegrafista principale (grado 10°), addetto al Centro radioelettrico di Coltano.

Art. 2.

Ai componenti e al segretario spettano i gettoni di legge, per ogni giornata di riunione, e ai funzionari residenti fuori di Roma le indennità di missione secondo il grado rivestito. La spesa graverà sul cap. 6 del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 31, foglio n. 65. — MANZELLA

(115)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Terni.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto 29 luglio 1947, n. 896, con cui veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Viste le domande prodotte dai concorrenti in numero di due;

Visto che dei predetti candidati uno non si è presentato a sostenere le prove pratiche previste dal bando di concorso;

Visti i verbali delle riunioni tenute dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 52321/20/400/1279 in data 4 maggio 1949, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per il posto di assistente presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi:

Cozzari dott. Annibale, con punti 77 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Terni.

Terni, addì 16 dicembre 1949

Il prefetto: MAURO

(49)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto, n. 16620 San., in data 12 aprile 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1946 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Considerato che l'ostetrica Valdani Wanda, quarta in graduatoria, vincitrice della prima condotta di Laveno Mombello è decaduta dalla nomina per non aver assunto servizio entro termini assegnatile;

Dato atto che le ostetriche Trisoglio Antonia Rita, sesta in graduatoria, Cattaneo Teodora, ottava graduata, Bodini Luigia, redicesima graduata, Sarti Trentina, quattordicesima graduata, e Scagliarini Margherita, diciassettesima graduata, interpellate per l'accettazione della cennata sede, a termini di legge, hanno egualmente rinunziato alla nomina;

Ritenuto che l'ostetrica Giulia Tintori, ventunesima in graduatoria, in merito interpellata, ha dichiarato di accettare la sede di Laveno Mombello (prima condotta);

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Giulia Tintori, domiciliata a Verona, via Moschini, n. 11, è assegnata alla prima condotta di Laveno Mombello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 20 dicembre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(50)

PREFETTURA DI COMO

Esito del concorso al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visti gli atti relativi al pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 53086/20400.12.23 del 8 giugno 1948, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la quale ha ritenuto idonea l'unica concorrente dottoressa Bianchi Giuseppina con punti 85/150;

Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 67 e seguenti del regolamento n. 281 dell'11 marzo 1935 e la legge 1° marzo 1949, n. 55, contenente le norme transitorie per i concorsi sanitari;

Decreta:

La dottoressa Bianchi Giuseppina è dichiarata vincitrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como.

Como, addì 16 dicembre 1949

Il prefetto: GIAMMICHELE

(43)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.